



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

IL D. LGS. 139 DEL 18 AGOSTO 2015

Aggiornato a **Novembre 2016**

Commissione Bilancio, Revisione e Principi Internazionali
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova
Coordinatore: Dott. Paolo Maloberti



Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ringrazia i membri della Commissione “Bilancio, Revisione e Principi Internazionali” per il lavoro svolto e l’impegno profuso.



Sommario

Premessa.....	5
1. Principi di redazione del bilancio	7
1.1. Criteri di valutazione – Costo Ammortizzato	8
1.2. Principio di rilevanza	9
1.3. Effetti sugli obblighi di tenuta delle scritture contabili.....	9
1.4. La prevalenza della sostanza sulla forma	9
2. Sintesi delle novità e modificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015.....	10
3. Bilancio delle imprese di dimensioni minori.....	11
3.1 Il bilancio abbreviato	11
3.2 Il bilancio delle micro imprese	14
4. Gli schemi di bilancio.....	16
4.1 Nota integrativa (art. 2427 Codice civile)	17
4.2 Il rendiconto finanziario.....	19
5. Il criterio del costo ammortizzato	20
Disaggi e aggi su prestiti.....	21
Soggetti esonerati dall'adozione del metodo del costo ammortizzato	22
Voci interessate	22
Procedimento valutativo.....	23
OIC 19 pubblicato in bozza per la consultazione.....	24
6. Le spese di pubblicità.....	25
7. I costi di ricerca e sviluppo in bilancio	27
8. Avviamento	30
9. Le azioni proprie in portafoglio.....	31
10. I Derivati.....	33
10.1 Definizioni.....	33
10.2 Strumenti derivati e D.Lgs. 139/2015.....	36
10.3 Rappresentazione in bilancio.....	39
10.4 Le informazioni in nota integrativa	39



10.5	Strumenti di copertura e Rapporto di Copertura	40
10.6	Il Trattamento Contabile a partire dal 01.01.2016.....	42
ALLEGATO A - I nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico alla luce del D.Lgs. 139/2015.		44
ALLEGATO B – Schema di Rendiconto Finanziario come previsto dall’OIC 10 pubblicato in consultazione.....		49

A cura di:

Roberto Cartasegna

Francesca Magnani

Stefania Pili

Donatella Vantaggiato



Premessa

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015, n. 205, ha dato attuazione alla direttiva europea 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE, che abroga le Dir. 78/660/CEE e Dir. 83/349/CEE, relative rispettivamente alla disciplina del bilancio d’esercizio e consolidato.

Le norme concernenti la predisposizione del bilancio sono state inserite nel Codice civile, quelle concernenti il bilancio consolidato modificano il D.Lgs. 127/1991.

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 139/2015 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e verranno applicate ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 delle società il cui esercizio coincide con l’anno solare.

Le nuove regole pur entrando in vigore dal 1° gennaio 2016, hanno un’influenza anche sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2015.

Le norme UE introdotte dal D.Lgs. 139/2015 necessitano dell’intervento dell’OIC che deve revisionare i Principi contabili pubblicati tra il 26 giugno 2014 e il 28 gennaio 2015.

Elenco delle novità introdotte dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 139/2015:

- i principi di redazione del bilancio (modifica degli artt. 2423 e 2423-bis Codice civile), consentono di derogare gli obblighi in tema di “rilevazione”, “valutazione”, “presentazione” e “informativa” del bilancio, quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta;
- eliminazione della disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve tener conto della “funzione economica” dell’elemento dell’attivo e del passivo con la “sostanza” dell’operazione e del contratto;
- gli schemi di bilancio.



Stato patrimoniale:

- *Le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante, ma a diretta riduzione del "patrimonio netto" mediante l'iscrizione di una "voce" di segno negativo;*
- *i "costi di ricerca e sviluppo" non vanno più indicati tra le immobilizzazioni, i soli costi capitalizzabili sono i "costi di sviluppo" B.I.2;*
- *le "spese di pubblicità", non possono essere capitalizzate;*
- *tra le "immobilizzazioni finanziarie" e "crediti", nell'attivo circolante viene richiesta l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- *tra le voci del "patrimonio netto" è stata introdotta la voce VII "riserva per operazioni di copertura dei flussi attesi";*
- *non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i "conti d'ordine" le cui informazioni vengono indicate nella "nota integrativa".*

Conto economico:

- *Nella macro classe "Proventi e oneri finanziari", vanno indicati in modo separato i "proventi" e gli "oneri" delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- *vengono aggiunte specifiche voci per quanto riguarda i "derivati";*
- *viene eliminata la macro classe relativa all'area straordinaria, i proventi e gli oneri straordinari, se di ammontare apprezzabile vanno indicati nella nota integrativa.*

- I "criteri di valutazione" dei crediti e delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli

- *le immobilizzazioni rappresentate da titoli vengono rilevate in bilancio con il criterio del "costo ammortizzato" solo nel caso in cui le caratteristiche lo consentono.*
- *I crediti e i debiti vengono rilevati in bilancio secondo il criterio del "costo ammortizzato", tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti del valore di presumibile realizzo.*



- La “Nota integrativa”

Le informazioni riguardanti le voci di stato patrimoniale e conto economico devono seguire l'ordine delle voci indicato negli schemi di bilancio;

- *vengano illustrati in suddetto documento i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e non più nella “relazione sulla gestione”.*

- L'art. 6, co. 2, del Decreto, prevede l'obbligo di redigere il “Rendiconto finanziario”;

L'art. 2423, 1° co, c.c. stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio costituito da:

- *Stato patrimoniale,*
- *Conto economico,*
- *Nota integrativa.*
- *Rendiconto finanziario*

Il “rendiconto finanziario” non è obbligatorio per i bilanci redatti in “forma abbreviata” e per le “micro imprese”, il suo contenuto e le sue caratteristiche sono individuate dall'art. 2425-ter, codice civile.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015 individua la data di prima applicazione e le regole che vanno applicate nella fase della transazione dalle “vecchie” alle “nuove” norme; per alcune di esse indica le regole da seguire, per le restanti lascia agli amministratori la libertà di scegliere le modalità da adottare.

1. Principi di redazione del bilancio

Il D.Lgs. 139/2015, riformula il principio di rilevazione e valutazione delle voci, secondo la sostanza dell'operazione o del contratto.



Ai sensi dell'art. 2423-bis, c.c. la valutazione delle voci va fatta tenendo conto della “funzione economica” dell'elemento dell'attivo o del passivo. Il n° 1-bis del medesimo articolo, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

La funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo, viene sostituito con la sostanza economica.

La Direttiva per agevolare l'interpretazione del contenuto del principio della “rilevanza”, specifica all'art.2, n.16) che per “rilevante” si deve intendere lo *“stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa; la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”*.

Il D.Lgs. 139/2015 introduce nell'art. 2423 codice civile il principio di rilevanza, secondo il quale “non occorre rispettare gli obblighi di “rilevazione”, “valutazione”, “presentazione” e “informativa” nei casi in cui la loro osservanza, generi effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione “veritiera e corretta”.

Il suddetto principio abroga il punto 12) dell'art. 2426 c.c., secondo cui: “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo patrimoniale ad un valore costante nel caso in cui vengano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza, in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nelle loro entità, valore e composizione”.

1.1. Criteri di valutazione – Costo Ammortizzato

Il D.Lgs. 139/2015, prevede che venga applicato ai n° 1), 7) e 8) dell'art. 2426 del codice civile, ovvero crediti, debiti e titoli, il metodo del costo ammortizzato.

I crediti e i debiti che vanno rilevati in bilancio, secondo il criterio del costo ammortizzato, devono tener conto del “fattore temporale”, e per quanto concerne i crediti, del loro “presumibile valore di realizzo”; tale obbligo comporta la necessità di calcolare il “valore attuale” di crediti e debiti, che nel periodo della rilevazione iniziale si sono manifestati improduttivi di interessi, o li hanno prodotti ad un tasso sensibilmente inferiore a quello di mercato.



L'avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e in presenza di casi eccezionali, che impediscono di effettuare una stima corretta, entro un periodo non superiore a 10 anni.

I derivati vanno valutati al fair value.

1.2. Principio di rilevanza

La Direttiva, nell'art. 6.1, introduce tra i postulati di bilancio quello della rilevanza.

Prevede il disconoscimento degli obblighi di rilevare, valutare, presentare, informare e consolidare, nel caso in cui la loro osservanza generi effetti irrilevanti.

Ciò ha comportato l'aggiunta del nuovo co.4, all'art. 2423, del Codice civile, come di seguito articolato: *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa”*.

Tale principio ha ottenuto un riconoscimento normativo ad ora individuato solo ed espressamente dai principi contabili nazionali nei postulati di bilancio.

1.3. Effetti sugli obblighi di tenuta delle scritture contabili

La norma ha ribadito che il “criterio della rilevanza” non ha messo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità, in linea con quanto chiarito dalla direttiva 2013/34/UE.

Il nuovo co. 4 dell'art. 2423 c.c. stabilisce che “rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili”.

1.4. La prevalenza della sostanza sulla forma

Il D.Lgs. 139/2015, con la modifica dell'art. 2423-bis, c.c., ha introdotto la norma secondo cui la valutazione delle voci dell'elemento dell'attivo e del passivo, debba avvenire in funzione della sostanza dell'operazione o del contratto, sostituendo in tal modo il riconoscimento dell'operazione in base alla funzione economica.

Tale modifica antepone l'essenza economica dell'evento al mero aspetto formale.



L'evoluzione normativa conferma quanto previsto dall'art. 6, co. 1, della Direttiva 2013/34/UE, dall'art. 6 co. 1 della Direttiva 2013/34/UE, che prevede tra i principi generali di bilancio che la *“rilevazione e la presentazione delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione”*.

L'introduzione nell'ordinamento italiano del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imporrebbe la contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario; la mancata modifica con l'introduzione del D.Lgs. 139/2015, dell'art. 2427, co. 1, n. 22 (che individua l'informativa della nota integrativa, relativa ai contratti di locazione finanziaria), fa venir meno la circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale.

I soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni civilistiche e ai principi contabili nazionali, continuano ad applicare alle operazioni di locazione finanziaria il trattamento contabile che si basa sulla forma giuridica del contratto.

2. Sintesi delle novità e modificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015

Le novità e le modificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015, vengono di seguito elencate:

- L'ammortamento dell'avviamento deve avvenire secondo la sua vita utile, ma nel caso in cui sia impossibile una stima attendibile, l'ammortamento va effettuato entro un periodo non superiore a 10 anni e deve essere fornita una adeguata spiegazione in nota integrativa.
- I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile. Nel caso in cui sia impossibile effettuare una stima attendibile, l'ammortamento va effettuato entro un periodo di 5 anni.
- I costi di impianto e ampliamento vanno ammortizzati entro 5 anni.
- I costi di ricerca e pubblicità non possono essere capitalizzati.
- I costi di impianto e ampliamento, i costi di sviluppo ad utilità pluriennale, possono essere capitalizzati, con il consenso del collegio sindacale ove esistente (art. 2424 c.c.).



- I crediti, debiti, titoli, aggi e disaggi di emissione, vanno valutati in base al costo ammortizzato, tenendo conto del valore di presumibile realizzo per i crediti (commi 1, 7 e 8 art. 2426 c.c.)
- La partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio della controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo.
- Le attività e passività monetarie in valuta vanno iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, i conseguenti utili e perdite su cambi vanno imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino a realizzo.
- Le attività e passività non monetarie in valuta, vengono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
- Gli strumenti finanziari derivati vengono iscritti al fair value, anche se incorporati in altri strumenti finanziari.
- Le attrezzature industriali e commerciali e le materie prime sussidiarie e di consumo non possono più essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e, complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo del bilancio.

3. Bilancio delle imprese di dimensioni minori

3.1 Il bilancio abbreviato

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina del “bilancio abbreviato” contenuta nell'art. 2435-bis c.c.

Nulla cambia per quanto riguarda i limiti di accesso al bilancio abbreviato, poiché hanno la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:



- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Stato patrimoniale – Immobilizzazioni immateriali e materiali

È stata eliminata la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre nello Stato patrimoniale:

- l'importo delle loro immobilizzazioni materiali e immateriali,
- l'importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni);
- l'importo netto.

Nell'attivo dello Stato patrimoniale le suddette imprese potranno indicare il solo “valore netto” delle immobilizzazioni.

Esonero dall'utilizzo del criterio del costo ammortizzato

L'articolo 2435-bis al comma 7-bis recita che: *“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”*.

Tale comma prevede per tutti coloro che decideranno di optare per la redazione del bilancio abbreviato, la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti, continuando di fatto a utilizzare i vecchi criteri di valutazione.

Conto economico

Il legislatore amplia il numero di voci oggetto di possibili raggruppamenti, in previsione delle nuove voci che compongono lo schema di Conto economico. Nello specifico stabilisce che le voci relative alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) possono essere raggruppate, rispettivamente, con le altre voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di attività finanziarie.

Rendiconto finanziario



Le società che redigono il bilancio in forma abbreviato sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

La Nota integrativa

La nuova formulazione indica le “informazioni” che devono essere indicate nella Nota integrativa, a differenza della norma precedente che individua le informazioni che potevano essere omesse nella Nota integrativa dei bilanci redatti in forma abbreviata.

Le informazioni che vanno inserite in nota integrativa con l'introduzione del D.Lgs. 139/2015 vengono di seguito elencate/i:

- Le informazioni complementari contribuiscono a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico, nel caso in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non vengano adeguatamente esplicitate.
- I criteri con i quali la società ha posto in essere il principio di rilevanza.
- Le motivazioni in base alle quali l'impresa ha derogato le disposizioni sulla redazione del bilancio previste dal codice civile, e l'influenza che hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.
- Le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico oggetto di raggruppamento.
- La non comparabilità delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
- L'adattamento delle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico o la sua impossibilità.
- L'appartenenza di un elemento dell'attivo o del passivo dello Stato patrimoniale anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto.
- Le informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate o collegate.
- Le informazioni circa il periodo di ammortamento dell'avviamento.
- I criteri applicati nella:
 - valutazione delle voci di bilancio;
 - nelle rettifiche di valore;
 - nella conversione dei valori espressi in una moneta che non ha corso legale nello Stato.



- I movimenti delle immobilizzazioni.
- L'ammontare dei debiti che hanno:
 - durata residua superiore a cinque anni, e
 - assistiti da garanzie reali sui beni sociali.
 - (non viene richiesta l'indicazione della ripartizione geografica).
- Gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio imputati all'attivo patrimoniale.
- Le informazioni relative agli:
 - impegni,
 - garanzie, e
 - passività potenziali non indicate in stato patrimoniale.
- L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
- Il numero medio dei dipendenti.
- L'ammontare di compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci, e le garanzie prestate a fronte di impegni assunti per loro conto.
- Le operazioni con parti correlate (limitatamente alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti, a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, e con le imprese in cui la società sessa detiene una partecipazione).
- La natura e l'obiettivo economico di accordi non rilevati in stato patrimoniale.
- La natura dei fatti di rilievo manifestatisi dopo la chiusura dell'esercizio; gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici generati.
- La denominazione e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato e che controlla l'impresa.
- L'informativa relativa agli strumenti finanziari derivati.

3.2 Il bilancio delle micro imprese

Il D.Lgs. 139/2015, introduce all'art. 2435-ter del Codice civile il regime semplificato per la redazione del bilancio delle imprese che non hanno superato determinati limiti dimensionali, le così dette micro imprese alle quali viene riconosciuta la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata; a tali società che possono fruire del regime semplificato, vanno applicati



gli schemi e i criteri di valutazione adottati dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ossia le società che nel primo esercizio, o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- Il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale di 175.000 euro.
- I ricavi delle vendite e delle prestazioni di 350.000 euro.
- I dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 5 unità.

Le micro imprese sono esonerate da:

- Redazione del Rendiconto finanziario;
- Redazione della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale vengano indicati gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non indicate nello stato patrimoniale; i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- Redazione della Relazione sulla gestione, a condizione che in calce allo stato patrimoniale, vengano indicate a) le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, b) le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio.

Alle “micro imprese” non sono applicabili:

- la disposizione di cui all'art. 2423 co. 5, secondo cui “se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve monitorare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”;
- le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.



Decadenza dal beneficio

Le “micro imprese” devono redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando per il secondo esercizio consecutivo hanno superato dei tre limiti richiesti per usufruire del regime semplificato.

4. Gli schemi di bilancio

Ai sensi dell’art. 2423 c.c., gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio composto da: “Stato patrimoniale”, “Conto Economico”, “Nota Integrativa” e “Rendiconto Finanziario”, il cui contenuto è disciplinato dall’ art. 2425-ter c.c.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, viene segnalata:

- L’eliminazione dei conti d’ordine, le cui informazioni relative alle garanzie prestate, impegni assunti e beni di terzi presso l’azienda vanno indicate nella Nota Integrativa.

Nello specifico è stato modificato l’art. 2424 c.c., con l’abrogazione del co. 3, ai sensi del quale *“in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”*.

In particolare viene sostituito l’art. 2427 co.1 n. 9 c.c, ai sensi del quale la nota integrativa deve indicare *“gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”*.

- La capitalizzazione dei soli costi di sviluppo, come previsto dallo IAS 38.
- L’eliminazione degli aggi e disaggi dallo stato patrimoniale.
- L’istituzione di una apposita riserva di patrimonio netto per la copertura di flussi finanziari (comma 1 art. 2424, c.c.).



- L'esplicitazione dei rapporti con le imprese sottoposte a comune controllo, c.d. società sorelle.
- La predisposizione di nuove voci per i derivati nel conto economico e nello stato patrimoniale (comma 4 articolo 2424 c.c.).
- L'eliminazione dal conto economico della macroclasse E), relativa all'area straordinaria, specificatamente le voci E.20 e E.21, (art. 2425 c.c.). I proventi e gli oneri straordinari del conto economico, se di apprezzabile ammontare o incidenza rilevante, vanno indicati nella nota integrativa.
- L'inserimento di nuove voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante riguardanti le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti e ai crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
- L'inserimento di una nuova voce relativa ai debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti nel passivo dello stato patrimoniale.
- La distinta indicazione, nel conto economico, dei prodotti e degli oneri delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

4.1 Nota integrativa (art. 2427 Codice civile)

Il D.Lgs. 139/2015 ha previsto che le informazioni che vanno indicate in nota integrativa relativamente alle voci di stato patrimoniale e conto economico seguono l'ordine previsto per lo stato patrimoniale e il conto economico.

Tale disposizione riproduce quanto previsto dal documento OIC 12 (§ 136).

L'art. 2427, al comma 2, del Codice civile, prevede che *“le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”*.

Vengono di seguito elencate le voci di stato patrimoniale e conto economico che vanno indicate in nota integrativa:



- I costi di impianto e ampliamento ed i costi di sviluppo (non viene più richiesta la composizione delle voci dei costi di ricerca e di pubblicità), nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.
- I ratei e risconti (vanno indicati indipendentemente dal loro ammontare).
- Gli impegni e garanzie (va evidenziata la natura delle garanzie reali prestate, gli impegni assunti nei confronti delle società collegate e controllanti, vanno singolarmente indicate le imprese sottoposte al controllo).
- I ricavi (va indicata la ripartizione dei ricavi anche se non significativa).
- I proventi e gli oneri straordinari (vanno indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e/o di costo che hanno entità eccezionale o un'incidenza eccezionale).
- L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
 - *“l'ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci”;*
 - *“il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”.*
- I warrants e le opzioni (vanno specificatamente indicati, il numero e i diritti relativi alle azioni di godimento, obbligazioni convertibili, warrants, opzioni e titoli o valori simili emessi dalla società).
- Le parti correlate (le operazioni tra parti correlate vanno indicate anche se non rilevanti, dove, per rilevanti si intendono le operazioni che hanno un impatto significativo sul bilancio, tale da influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori delle informazioni in esso contenute).
- I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (va indicata la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio).
- Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato.



- L'utile o la perdita d'esercizio (va indicata la proposta di destinazione dell'utile o di copertura della perdita).
- Gli strumenti finanziari e derivati (per ciascuna categoria di strumenti derivati vanno specificate le seguenti informazioni, il fair value e le informazioni inerenti la loro entità e natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato identificato attraverso evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio).

4.2 Il rendiconto finanziario

L'art. 2423 c.c. con la modifica del D.lgs. 139/2015 introduce l'obbligo in capo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, di redazione del Rendiconto Finanziario, in modo tale da fornire informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi, e nell'ottica di rendere più comparabili i risultati tra società differenti o nell'ambito della stessa società in esercizi differenti.

Il nuovo art. 2425-ter c.c. non prevede uno schema rigido di redazione del Rendiconto Finanziario, ma prevede che dal Rendiconto Finanziario risultino per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente:

- l'ammontare e la compensazione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- i flussi finanziari dell'esercizio derivati dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Con riguardo alla prima applicazione del rendiconto finanziario è necessario che già nel corso dell'anno, e quindi a partire dal 1 Gennaio 2016, siano monitorati gli elementi che risulteranno poi decisivi per la sua costruzione.

I soggetti esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario

Sono esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario, i seguenti soggetti:



- le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.;
- le c.d. micro imprese, cioè quelle società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 2435-ter c.c.;

5. Il criterio del costo ammortizzato

Il D.Lgs. 139/2015 modifica l'art. 2426, integra la precedente statuizione secondo cui le immobilizzazioni “sono iscritte al costo di acquisto o di produzione”, incrementati dei costi accessori, aggiungendo la disposizione in base alla quale “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”(comma 1 n. 1); “il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)(comma 1 n. 7); “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”(comma 1 n. 8).

Entra, quindi, a far parte dell'ordinamento italiano il criterio di valutazione del costo ammortizzato, criterio diffuso nei principi contabili internazionali, ai quali il nostro ordinamento rimanda per la sua definizione.

La relazione illustrativa evidenzia che la tecnica del costo ammortizzato (tipica dei bilanci IAS/IFRS), che individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.

Riportiamo a tal proposito la definizione data dal principio contabile internazionale IAS 39 secondo cui “il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e adotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità”.



Il "*il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*".

In particolare, con specifico riferimento ai crediti e ai debiti, la nuova formulazione del Codice Civile e la relazione illustrativa prevedono che la valutazione sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).

Peraltro, l'obbligo di tener conto del fattore temporale non è stato esteso alla valutazione dei titoli, nel presupposto che gli stessi, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producano - di norma - interessi in linea con quelli di mercato.

La relazione illustrativa ha sottolineato che i principi contabili nazionali, che dovranno essere aggiornati dall'OIC sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. (così come previsto dall'art. 12 co. 3), risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti. In particolare, i principi contabili potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti il criterio del costo ammortizzato.

Disaggi e aggi su prestiti

Il metodo del costo ammortizzato deve essere applicato anche per la valutazione dei disaggi e degli aggi su prestiti, attualmente rilevati tra i ratei e risconti.

Viene, infatti, sostituito l'art. 2426 co. 1 n. 7 c.c., ai sensi del quale "*il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito*", con il seguente "*il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)*" e, quindi, secondo il metodo del costo ammortizzato.

Per coerenza, sono stati eliminati i riferimenti alla rilevazione in bilancio dei disaggi e degli aggi di emissione. In particolare, all'art. 2424 c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale):



- la voce "D - Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti" è stata sostituita dalla seguente "D - Ratei e risconti";
- la voce "E - Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti" è stata sostituita dalla seguente "E - Ratei e risconti"²⁸.

Soggetti esonerati dall'adozione del metodo del costo ammortizzato

L'utilizzo del criterio in esame è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 2435-bis co. 8 c.c. (così come inserito dal D.Lgs.), *"le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale"*.

Come evidenzia la relazione illustrativa, il legislatore esonera, quindi, le piccole società dall'obbligo di adottare il metodo del costo ammortizzato, considerate le difficoltà applicative che potrebbero derivarne. Tali imprese potranno continuare ad applicare la metodologia attualmente vigente.

Quanto detto implica che sono esonerate dall'adozione del metodo in esame anche le c.d. "micro imprese", cioè le società che non superano i limiti di cui al nuovo art. 2435-ter c.c., i cui criteri di valutazione sono determinati, per espressa disposizione normativa, secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis c.c.

Voci interessate

Premesso che le modifiche apportate relative all'applicazione del metodo di contabilizzazione del costo ammortizzato è obbligatorio solo per le società di grandi dimensioni, e per le operazioni poste in essere dal 01.01.2016, ma **possono non essere applicati** ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio al 1° gennaio 2016.

Si elencano di seguito le voci che saranno interessate dalla contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato saranno le seguenti:

- Crediti iscritti nelle immobilizzazioni voce B.III.2 [voci a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso imprese controllanti d) verso altri]
 - Criterio costo ammortizzato e fattore temporale



Es. necessità di attualizzazione dei crediti improduttivi di interessi.

- Altri titoli immobilizzati voce B.III.3
 - Costo ammortizzato se le caratteristiche del titolo lo consentono

Si ritiene che tali condizioni si possano ritrovare nei titoli a reddito fisso e che prevedono il pagamento di cedole (a tasso fisso o variabile) e il rimborso del capitale a scadenza

- Crediti iscritti nel circolante voce C.II
 - Criterio costo ammortizzato e fattore temporale

Es. necessità di attualizzazione dei crediti improduttivi di interessi.

- Debiti voce D)
 - Criterio del costo ammortizzato e fattore temporale

Procedimento valutativo

Alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa proviamo ad identificare un “**procedimento valutativo**” da attuarsi sulle poste di bilancio.

A riguardo sembra utile riepilogare quanto segue:

- Il costo ammortizzato è un procedimento valutativo di tipo oggettivo che identifica il valore dell’attività o passività valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale (già effettuati) e dell’ammortamento accumulato delle differenze tra valore iniziale e valore alla scadenza, mediante l’applicazione di un interesse detto “interesse effettivo”: questo metodo impone in sostanza di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario lungo tutta la durata dell’attività/passività;
- Tale tasso di interesse effettivo è quel tasso che permette che rende pari a zero il totale degli incassi e dei pagamenti effettuati in un determinato periodo pari alla durata dello strumento finanziario.
- Gli esborsi e gli incassi devono tenere in considerazione tutte le commissioni e margini pagati/ricevuti che sono parte integrante dell’interesse, i costi di transizione e altri eventuali sconti o premi.



Il processo di identificazione del costo ammortizzato di uno credito/debito/titolo può essere riepilogato come segue:

- a. Identificazione del valore nominale, valore di rimborso, eventuali pagamenti/incassi ricollegati allo strumento (oneri accessori di incasso, maturazione di cedole), identificazione del periodo di durata dello strumento, tasso di interesse nominale.
- b. Calcolo del piano di incassi e pagamenti complessivamente ricollegati allo strumento e identificazione del tasso di interesse effettivo.
- c. Calcolo sulla base del tasso di interesse effettivo dell'interesse attivo/passivo ricollegato allo strumento e del valore residuo dello stesso (costo ammortizzato dello strumento).

OIC 19 pubblicato in bozza per la consultazione

L'Organismo Italiano di Contabilità alla luce delle modifiche apportate alle norme del Codice Civile, ha predisposto il nuovo OIC 19, che permette fare alcune importanti riflessioni relative all'applicazione del costo ammortizzato.

- a) Paragrafo 40: prevede che *“il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 53-56. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.”*. Viene quindi recepito nel nuovo OIC in bozza anche il principio di rilevanza. L'applicazione di questa previsione, se confermata, permetterebbe di non applicare il criterio del costo ammortizzato in tutti i casi in cui non ci siano sostanziali differenze tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse effettivo.
- b) Paragrafo 59: indica quale sarà il processo valutativo per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
 - determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;



- aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
 - sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
- c) Paragrafo 89: in relazione ai soggetti che decidono di usufruire della possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato alle poste iscritte prima del 1 gennaio 2016 prevede che gli stessi applichino il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e facciano menzione dell'esercizio della facoltà in nota integrativa;
- d) Paragrafo 90: in relazione ai soggetti che decidono di non usufruire della possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato alle poste iscritte prima del 1 gennaio 2016, e che quindi applichino retroattivamente il principio identifica la modalità di trattamento delle differenze tra valore di iscrizione della posta di debito secondo le vecchie modalità e il valore rideterminato in applicazione del costo ammortizzato, prevedendo che *“gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.”*

In tal caso, a parere dello scrivente, sarà necessario che la società dia menzione del cambiamento dei criteri di valutazione in nota integrativa precisando per quali poste si è proceduto all'applicazione del criterio del costi ammortizzato.

6. Le spese di pubblicità

Dal D.Lgs. 1° gennaio 2016, le spese di pubblicità non possono più essere capitalizzate. L'art. 10, allegati III e IV, della Direttiva, in linea con i principi contabili internazionali - IFRS, stabilisce che le spese di ricerca e pubblicità devono essere imputate al conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenute e non possono più essere capitalizzate.

L'OIC 24 qualifica, in linea col principio generale, le spese di pubblicità come costi di periodo che vanno iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.



I costi che possono essere capitalizzati sono quelli che presentano carattere di eccezionalità, e che siano riconducibili ad operazioni per le quali la società ipotizza un duraturo e adeguato ritorno economico; non devono essere ricorrenti, e di ordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo vengono segnalati i costi sostenuti per il lancio di un nuovo prodotto o l'avvio di una nuova attività.

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la voce B.2 dell'attivo dello Stato patrimoniale Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità con la voce Costi di sviluppo.

Per quanto concerne le operazioni in essere l'opinione prevalente è quella di procedere alla cancellazione dei residui presenti nel bilancio relativo all'esercizio 2015.

Esempio:
Spese di pubblicità sostenute nell'anno 2014 euro 100.000;
Spese ammortizzate negli esercizi 2014-2015 euro 40.000;
La parte residua di euro 60.000, dovrà essere cancellata alla riapertura dei conti 2016, in quanto non è prevista una voce di bilancio che accolga una tale tipologia di costi.

Per quanto concerne la modalità di cancellazione si rimane in attesa di chiarimenti; alternativamente i costi capitalizzati vengono imputati al conto economico alla voce B.10.c, o E.21, in diminuzione del patrimonio netto; quindi quest'ultima non pare essere la tesi prevalente, si rimane in attesa di un intervento dell'OIC.

Tesi peraltro sostenuta dallo IAS 38, paragrafo 69 che prevede che nel passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali i costi di pubblicità rettificano la riserva di utili.



7. I costi di ricerca e sviluppo in bilancio

L'imputazione dei costi di ricerca e sviluppo ad uno specifico esercizio può lasciare spazio alla discrezionalità dell'operatore, ciò ha indotto il legislatore ad introdurre specifiche regole tendenti ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.

Tali modificazioni interesseranno il bilancio relativo all'esercizio 2016, ma, avranno un'incidenza pratica anche su quello relativo all'esercizio 2015.

I “costi di ricerca e sviluppo” sono quelli sostenuti al fine di studiare e acquisire conoscenze per l'ottenimento di prodotti, processi e servizi nuovi o migliori rispetto a quelli già utilizzati.

L'OIC 24 “immobilizzazioni immateriali” fornisce una definizione dei costi di ricerca e sviluppo e li classifica in:

- Ricerca di base, classifica gli studi, le ricerche, gli esperimenti e le indagini prive di un obiettivo specifico finalizzato ad accrescere le conoscenze generiche delle imprese; è priva di un collegamento diretto con la produzione di un bene o uno specifico servizio.
- Ricerca applicata, classifica gli studi, le ricerche, gli esperimenti e le indagini finalizzate ad uno specifico obiettivo riconducibile alla produzione di un nuovo prodotto, processo o servizio, o al miglioramento di attività o prodotti esistenti.
- Sviluppo, realizza i risultati dell'attività di studio, che scaturiscono dalla ricerca applicata.

Viene elencato, qui di seguito, un elenco di costi che, con maggior frequenza, vengono imputati ai costi di ricerca e sviluppo:

- i costi del personale impegnato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- i costi dei materiali e servizi utilizzati;
- l'ammortamento dei cespiti, nella misura in cui sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- i costi indiretti, con l'esclusione delle spese generali e amministrative;
- gli interessi passivi corrisposti per i finanziamenti impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo.

Il trattamento contabile



Con il D.Lgs. 139/2015 i costi di ricerca di base e di ricerca applicata verranno trattati in maniera omogenea.

I costi imputabili alla ricerca di base, privi di uno specifico obiettivo vengono considerati costi di competenza del periodo in cui vengono sostenuti.

I costi di ricerca applicata vanno trattati come costi di ricerca di base pertanto non possono più essere capitalizzati, ma vanno imputati al conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenuti.

I costi di sviluppo, vengono imputati al conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenuti, o capitalizzati quali costi ad utilità pluriennale, nel caso in cui i benefici vengono protratti per più esercizi.

I requisiti fondamentali richiesti dall'OIC per la capitalizzazione dei suddetti costi sono 3, specificatamente:

- l'identificabilità del costo, la misurabilità e la riferibilità ad uno specifico prodotto/processo (deve risultare in modo inequivocabile l'inerenza e la riconducibilità del costo ad uno specifico prodotto/processo per cui è sostenuto);
- la “realizzabilità” del progetto (deve fare riferimento ad un progetto tecnicamente realizzabile);
- la “ricuperabilità” dei costi sostenuti, mediante redditi futuri percettibili.

Il rispetto dei suddetti tre requisiti rende i costi di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, previo il consenso del collegio sindacale se esistente, ed ammortizzabili secondo la loro vita utile; in presenza di casi eccezionali, in cui non è possibile determinarne la vita utile, sono ammortizzabili entro un periodo non superiore a 5 anni.

La presenza dei “costi di sviluppo” in bilancio vincola la distribuzione degli utili, all'esistenza di “riserve disponibili” pari al costo capitalizzato.

I costi di **ricerca applicata**, dal 2016 vanno trattati come i “costi di ricerca di base” pertanto non possono più essere capitalizzati.



RICERCA DI BASE	RICERCA APPLICATA	SVILUPPO
Costo di competenza dell'esercizio in cui la spesa viene sostenuta.	<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di capitalizzare il costo, a determinate condizioni, fino all'esercizio 2015.• Costo di competenza dell'esercizio in cui la spesa viene sostenuta.	Possibilità di capitalizzare il costo a determinate condizioni.

Le spese sostenute per la “ricerca di base” e la “ricerca applicata” non sono più capitalizzabili, ma devono essere imputate al conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenute.

<p>I “costi di sviluppo” se non ultimati nel corso dell'esercizio possono essere capitalizzati:</p> <p>B.I.6 A – ST/P. Imm.ni immateriali in corso @ A.4.CE – C.E. Incrementi di imm.ni per lavori interni</p> <p>All'atto dell'ultimazione (x + 1) i “costi di sviluppo” andranno iscritti nella voce B.I.2 con la seguente scrittura:</p> <p>B.I.2 A – ST/P) Costi di ricerca e sviluppo @ B.I.6 A – ST/P) Imm.ni Immateriali in corso</p>

In linea di principio generale l'ammortamento decorre dal momento in cui i prodotti o i processi generano utilità per l'impresa e sono disponibili per l'utilizzazione economica.

La regola generale prevede che: “l'ammortamento dei prodotti coincide con la vendita” e “l'ammortamento dei processi coincide con la loro entrata in funzione”.

I costi di sviluppo capitalizzati vanno sistematicamente ammortizzati in relazione alla loro vita utile; in presenza di casi eccezionali in cui la vita utile dei costi di sviluppo non può essere determinata in modo attendibile, l'ammortamento viene stabilito autonomamente da ciascuno Stato membro e non può essere inferiore a 5 anni né superiore a 10 anni.

Il periodo massimo di ammortamento che il Legislatore nazionale ha previsto è di 5 anni.



Il nuovo punto 5 dell'art. 2426 c.c. recita che:

“i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni?”.

		2015	2016
Ricerca di base	Costi sostenuti per esperimenti, indagini e ricerche, prive di una specifica finalità	Imputazione al conto economico	Imputazione al conto economico
Ricerca applicata	Costi sostenuti per studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono ad uno specifico prodotto o processo	Possono essere capitalizzati	Imputazione a conto economico
Sviluppo	Costi sostenuti per l'applicazione dei risultati della ricerca ad un progetto o ad un prodotto. Grazie alle spese sostenute per lo sviluppo i prodotti/processi si presentano come nuovi o migliorati	Possono essere capitalizzati	Possono essere capitalizzati

8. Avviamento

Il D.Lgs. 139/2015 ha posto l'attenzione sul periodo di ammortamento. La disciplina antecedente il suddetto Decreto Legislativo prevedeva che l'avviamento venisse ammortizzato in modo sistemico in 5 anni, o in un periodo purché limitato di durata non superiore a quella stimata per la sua utilizzazione.

L'OIC 24 (§93) prevede la possibilità di ammortizzare l'avviamento nel caso in cui sussistano le condizioni, in un periodo superiore a 5 anni, ma non a 20 anni.



Tale motivazioni vanno indicate in nota integrativa, devono essere specifiche e non generiche, ricollegabili alla realtà e tipologia dell'impresa (vengono segnalate a titolo esemplificativo, le imprese la cui attività necessita di un arco temporale sufficientemente lungo prima che vengano raggiunti livelli di funzionalità apprezzabile, o imprese che operano in settori di lungo periodo, o a lento mutamento tecnologico o produttivo).

Il D.Lgs. 139/2015, art. 6, co. 8, let. D), e) nel modificare la disciplina degli oneri pluriennali e dell'avviamento e coordinarla alle disposizioni previste dall'art. 12, par. 11, della Direttiva, ha previsto che l'avviamento venga ammortizzato in 5 anni, in funzione della sua vita utile, e, in presenza di casi eccezionali che impediscono la stima attendibile della sua vita utile, entro un periodo non superiore a 10 anni).

La nota integrativa deve fornire le adeguate spiegazioni sul periodo di ammortamento adottato.

L'avviamento iscrivibile all'attivo patrimoniale, con il consenso del collegio sindacale ove esistente è quello acquisito a titolo oneroso nei limiti del costo sostenuto.

Il nuovo art. 2426, punto 6, c.c. dispone che l'ammortamento dell'avviamento venga effettuato secondo la sua vita utile, in presenza di casi eccezionali che impediscono la determinazione della vita utile, dispone che l'avviamento venga ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni.

Tale modifica, in tema di periodo di ammortamento non viene applicata alle operazioni in essere, che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Il D.Lgs. 139/2015 (recepimento una prassi contabile consolidata Documento OIC 9 - § 25), prevede che il venir meno dei motivi che hanno indotto alla svalutazione di una immobilizzazione che, comporta il ripristino del valore originario, non viene applicato all'avviamento.

9. Le azioni proprie in portafoglio

Il D.Lgs. 139/2015 allinea il trattamento contabile delle azioni proprie in portafoglio alla prassi internazionale.



Il Capo II – Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato, all’art. 6, comma 1, del suddetto Decreto Legislativo, modifica l’art. 2357-ter del codice civile, in materia di azioni proprie.

Le azioni proprie vengono rilevate bin bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ciò ha comportato una modifica dello schema di stato patrimoniale, gli articoli interessati da tale modifica sono l’art. 2424 c.c. (contenuto dello stato patrimoniale) e l’art. 2424-bis c.c.(disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale), specificatamente, vengono eliminate le voci dell’attivo di stato patrimoniale relative alle “azioni proprie” (voce B.III.4 e voce C.III.5) e la “riserva per azioni proprie in portafoglio” (voce A.IV del patrimonio netto), sostituite da una nuova voce di patrimonio netto “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

Il trattamento contabile delle azioni proprie prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015:

Le azioni proprie venivano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le partecipazioni (voci B.III.4 oppure C.III.5, in base alla destinazione ad esse attribuita dall’organo amministrativo), e veniva istituita una riserva di patrimonio netto di pari ammontare alla voce “A.VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio”.

(art. 2357-ter, comma 3, Codice civile, “una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritta all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate”).

Il trattamento contabile delle azioni proprie con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015:

Il D.Lgs. 139/2015 prevede che le azioni proprie, vengano rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto e non più iscritte all’attivo patrimoniale.

Il nuovo comma 7, art.2424-bis, codice civile, prevede che “*le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2357-ter, co. 3*”.

L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo, invece della costituzione di una “riserva indisponibile” (pari al valore delle azioni proprie), iscritta nell’attivo del bilancio.



(art. 2357-ter, co. 3, Codice civile, “l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”).

10. I Derivati

I derivati sono strumenti finanziari complessi, privi di un proprio valore intrinseco, il cui valore deriva da altri prodotti finanziari, o da beni reali alla cui variazione di prezzo sono collegati.

Il titolo o il bene che trasmette valore al derivato è denominato sottostante (underlying asset); per tale motivo, gli strumenti finanziari derivati sono semplicemente dei contratti il cui valore è subordinato all’andamento di un’attività sottostante.

A titolo esemplificativo si segnala: “l’acquisto di un prodotto derivato il cui valore viene collegato al rischio di solvibilità di un altro soggetto; in questo caso gli acquirenti di un derivato scelgono di scommettere sulla capacità del debitore di onorare quel determinato prestito; nel caso in cui l’operazione sottostante non soddisfi le attese degli scommettitori, l’effetto leva del derivato moltiplica il rischio finanziario fino a fargli assumere una portata sistemica”.

10.1 Definizioni

I derivati possono avere natura:

- finanziaria (quotazione di titoli azionari, tassi di interesse, tassi di cambio tra valute diverse, indici), o
- reale (prezzi di merci, o di materie prime, quali a titolo esemplificativo: “caffè, cacao, oro, petrolio e altro”).

L’ingegneria finanziaria ha inventato un numero infinito di derivati, tutti sostanzialmente accomunati dalle caratteristiche che abbiamo sopra elencato.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere distinti in:

- simmetrici, entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza;



- asimmetrici, il solo venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore; il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere, in data futura, se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante.

La funzione dei derivati può essere protettiva da uno specifico rischio di mercato (funzione di copertura), o speculativa.

I derivati possono essere distinti in funzione del mercato di negoziazione, che può essere regolamentato, o over-the-counter (OTC).

I contratti standardizzati, vengono negoziati sui mercati regolamentati, le caratteristiche che presentano vengono definite dall'autorità del mercato e sono principalmente riconducibili all'attività sottostante, alla durata, al taglio minimo di negoziazione, alle modalità di liquidazione ed altro. Gli strumenti che vengono trattati sono: “Futures”, “opzioni”, “warrants”, “covered warrants” e “ETF”.

- I derivati OTC vengono negoziati bilateralmente (direttamente fra le due parti), fuori dai mercati regolamentati; i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento. Gli strumenti che vengono trattati sono: “swap” e “forward”.

Le finalità principali degli strumenti finanziari vengono individuate nelle posizioni di **copertura**, **speculazione**, e **arbitraggio**, specificatamente:

- **La copertura di posizioni:** (hedging) è finalizzata a proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate che possono subire i prezzi di mercato; il derivato è lo strumento che permette di neutralizzare un andamento del mercato sfavorevole.
- **La speculazione:** consiste nella realizzazione di un profitto che scaturisce dall'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- **L'arbitraggio:** agisce sul disallineamento momentaneo tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante; viene venduto lo strumento sopravvalutato e viene acquistato quello sottovalutato, il profitto conseguito è privo di rischio.

Nel mondo finanziario esistono diverse tipologie di derivati: Swap, Options, Futures, Forwards, e altri; esaminiamo alcuni di essi:



• **Contratti forward:** sono stipulati fuori dai mercati regolamentati. In gergo tecnico si dice che sono scambiati OTC (over-the-counter). Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement). Non sono previsti flussi di cassa intermedi.

• **Contratti future:** sono contratti a termine; sono standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo che risulta dalle negoziazioni è anche detto “future price”. Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward, ma essendo quotato, non è contrattato fra le parti. In relazione all'attività sottostante il contratto di future assume le seguenti denominazioni: “commodity future” se è una merce, e “financial future” se è un'attività finanziaria.

• **Swap:** letteralmente swap indica “scambio”, due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.

Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter), pertanto, non negoziati su mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza le caratteristiche del contratto. I contratti swap sono generalmente costruiti in modo che al momento della stipula, le prestazioni si equivalgono, in tal modo non si genera alcun flusso di cassa iniziale.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto; è la variazione del valore delle prestazioni che genera il profitto di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad un prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale e, quindi, rispetto alla controprestazione maturerà un guadagno o viceversa.

La caratteristica essenziale delle operazioni di swap (quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo) determina la



creazione di nuove opportunità altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di “copertura”, “speculazione”, “arbitraggio”.

10.2 Strumenti derivati e D.Lgs. 139/2015

Il D.Lgs. 139/2015 è modificato in maniera pervasiva la disciplina applicabile agli strumenti derivati in particolare intervenendo:

- sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- sulla rappresentazione in bilancio;
- sulle informazioni da indicare in nota integrativa.

All'art. 2426, co.1, c.c. è stato aggiunto il comma 11-bis), che recita:

“1. Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446, 2447, e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Il co. 3 e 4 dell’art. 2426 c.c. è stato completamente riscritto,

“3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis) sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto



di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;*
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;*
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.*

4. Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.”*

In linea generale, è possibile affermare che la nuova disciplina del Codice Civile prevede che gli strumenti finanziari siano iscritti nello stato patrimoniale tra le attività, se attivi, o tra le passività, ove passivi, per un valore pari al loro *fair value*. Le variazioni del *fair value* degli strumenti derivati, dal momento di iscrizione alla data di riferimento del bilancio, vanno invece imputate in modo differente a seconda che lo strumento possa essere considerato di copertura o speculativo, in base ai criteri stabiliti dal Codice Civile per poter definire uno strumento di “copertura”.

L'introduzione del D.lgs. 139/2015 prevede che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari vengono iscritti al *fair value*.

Se lo strumento derivato **non** è qualificabile quale strumento di copertura di flussi finanziari, le variazioni del suo *fair value* vanno imputate direttamente a conto economico nelle nuove voci relative alle Rivalutazioni/Svalutazioni di strumenti finanziari derivati introdotti dal D.Lgs. 139/2015 alle voci D.18.d e D.19.d..

Se invece lo strumento finanziario derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, ed è quindi



identificato quale strumento di copertura secondo e requisiti previsti dal novellato codice Civile, le eventuali variazioni, siano esse positive o negative, devono essere imputate alla riserva di patrimonio netto riepilogata alla voce A.VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (Hedge Accounting).

Tale riserva, come affermato al paragrafo 90 del OIC XX in bozza, *“non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nell'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D del conto economico”*.

La riserva inoltre:

- se di valore positivo, è una riserva non distribuibile e non utilizzabile per la copertura delle perdite;
- se di valore negativo, è una riserva che non rileva nel calcolo della perdita del capitale;
- in ogni caso non rilevano per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442 Cod.Civ..

La riserva sarà imputata al conto economico in funzione dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Risulta necessario rilevare che se lo strumento finanziario è uno strumento di copertura del valore di fair value di attività, le variazioni vanno iscritte a conto economico e valutati quindi alla stregua degli strumenti non di copertura: nella definizione del metodo di valutazione stabilito dal legislatore, pertanto, rileva non solo se lo strumento è di copertura o meno, ma anche quale è l'attività oggetto di copertura.

Gli utili che derivano dalle variazioni *fair value* degli strumenti finanziari non di copertura, non possono essere distribuiti ai soci.

La disciplina civilistica, per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, si è ispirata, alla prassi internazionale, ai principi contabili internazionali ed in ottemperanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha



definito la contabilizzazione dei diritti contrattuali e delle obbligazioni relativi agli strumenti derivati, tra le attività e passività dello stato patrimoniale.

10.3 Rappresentazione in bilancio

Le voci inserite nello stato patrimoniale sono le seguenti:

- nuova voce B.III.4) dell'attivo, tra le immobilizzazioni finanziarie: strumenti finanziari derivati attivi;
- nella voce C.III.5) dell'attivo, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: strumenti finanziari derivati attivi;
- nuova voce A.VII nel raggruppamento A del passivo: patrimonio netto, denominata riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nella voce B.3) del passivo, tra i fondi per i rischi e oneri: strumenti finanziari derivati passivi.

Le nuove voci inserite nel conto economico sono “D.18.d): rivalutazione di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d): svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.

Ulteriori informazioni circa l'utilizzo delle diverse voci vengono fornite dal Principio Contabile XX in bozza il quale al punto chiarisce che:

- I derivati attivi non di copertura sono sempre iscritte nel circolante;
- I derivati attivi di copertura di flussi finanziari generati da una attività o del fair value di una attività sono iscritti nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni finanziarie in funzione dell'attività coperta;
- I derivati attivi di copertura di flussi finanziari generati da una passività, del fair value di una passività, di impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili sono iscritti sempre nell'attivo circolante.

10.4 Le informazioni in nota integrativa

L'art. 2427-bis Cod. Civile rubricato “*informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari*”, dedicato all'informativa sugli strumenti finanziari, al comma 1, prevede che nella nota



integrativa vengano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni:

- a) *il loro fair value;*
- b) *le informazioni sulla loro entità e natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;*
- b-bis) *gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*
- b-Ter) *le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;*
- b-quater) *una tabella che rappresenti la movimentazione delle riserve di fair value avvenuta nell'esercizio.*

10.5 Strumenti di copertura e Rapporto di Copertura

In primo luogo, evidenziamo nuovamente che vi sono due tipi di copertura possibili:

- Copertura di un flusso finanziario, (Cash Flow Hedge): si applica quanto l'obiettivo è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad una attività o passività;
- Copertura di Fair Value, (Fair Value Hedge): si applica quanto l'obiettivo è quello di limitare il rischio delle variazioni di fair value di una attività o passività.

In relazione a queste due tipologie abbiamo già avuto modo di dire che le coperture di fair value non sono considerate, secondo quanto previsto dalla regola codicistica, strumenti che permettano l'iscrizione delle variazioni del valore del derivato a patrimonio netto.

Tuttavia, è necessario precisare che non sempre gli strumenti derivati c.d. Cash Flow Hedge possono essere valutati secondo il metodo di Hedge Accounting sopra indicato.

Affinché ciò sia possibile è necessario che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2426 punto 11-bis del Codice Civile secondo cui “si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.”



Dalla lettura combinata dell'articolo di cui sopra e di quanto previsto dall'OIC XX in bozza emerge che:

- la copertura deve essere tale sin dall'inizio, pertanto, sin dalla sottoscrizione del derivato e “*all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura*”(OIC XX, Par. 69. b))
- l'attestazione dell'operazione di copertura deve essere documentata e che si sostanzia nella “*individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura*” ;
- deve essere dimostrata la relazione tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura, c.d. la relazione di copertura.

Tale **relazione di copertura** deve essere identificata sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Da un punto di vista qualitativo, il principio contabile OIC XX al paragrafo 70 stabilisce che tale copertura è verificata quando “*gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza ed il sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste un rapporto economico non casuale.*”.

Da un punto di vista qualitativo, il principio contabile OIC XX al paragrafo 71 e seguenti, “*Per una valutazione sotto il profilo quantitativo dell'efficacia del rapporto economico è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di **risk management.***”.

L'analisi della correlazione quantitativa tra attività e strumento di copertura è un'operazione delicata soprattutto nel caso in cui non vi sia correlazione dal punto di vista qualitativo.



Al fine di verificare dal punto di vista quantitativo la relazione di copertura è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

- analisi statica,
- tecniche per la determinazione del livello di inefficacia
- tecnica del derivato ipotetico
- studi di sensitività

la cui analisi non viene approfondita nel presente documento.

Il rapporto di copertura può essere oggetto di revisione quando riflette cambiamenti attesi nella relazione tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura.

10.6 Il Trattamento Contabile a partire dal 01.01.2016

In merito ai principi contabili applicabili agli strumenti derivati che l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento OIC XX - bozza per la consultazione.

Con le modifiche apportate dal nuovo D.Lgs. 139/2015 il legislatore ha inserito tali strumenti, prima trattati *fuori bilancio*, all'intero del bilancio nelle sezioni delle attività e delle passività.

Pertanto, avendo già analizzato come è cambiata la valutazione di questi strumenti per effetto delle modifiche del D.Lgs. 139/2016, in questa sede, risulta necessario analizzare quali dovranno essere le rilevazioni contabili in fase di transizione all'01.01.2016, di strumenti già posseduti al 31.12.2015 secondo le nuove norme del Codice Civile.

Gli Principio contabile OIC XX al paragrafo 118, facendo riferimento a quanto previsto dall'OIC 29 in via generale stabilisce che gli effetti sul bilancio derivanti dalla modifica del principio contabile vengono rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile, contabilizzando i relativi effetti sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio, normalmente sulla posta degli utili portati a nuovo, eccezione fatta per le operazioni di copertura preesistenti (OIC XX Paragrafo 119) e per i derivati incorporati (OIC XX, Paragrafo 120).



Pertanto al 01.01.2016 dovranno essere iscritti a bilancio i fair value degli strumenti derivati, con imputazione delle eventuali differenze rispetto ai valori indicati nel bilancio al 31.12.2015 ad una voce del patrimonio netto.

Per gli strumenti di copertura preesistenti all'applicazione del nuovo principio contabile, il principio contabile OIC XX prevede in via opzionale che sia “*possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del principio*”.

Al 01.01.2016 pertanto sarà necessario verificare i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura e:

- In caso di copertura di fair value, la valutazione del fair value sia dell'elemento coperto che dello strumento di copertura al 01.01.2016 deve essere interamente imputata agli utili o perdite a nuovo;
- In caso di copertura di flussi finanziari, il calcolo dell'inefficienza della copertura effettuato al 01.01.2016 comporta che la componente di efficacia della copertura dello strumento finanziario, deve essere imputata a riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, mentre la componente di inefficacia deve essere imputata agli utili o perdite a nuovo.



ALLEGATO A - I nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico alla luce del D.Lgs. 139/2015.

In rosso sono indicate le integrazioni e/o modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
7) Altre.
II. Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati;
2) Impianti e macchinario;
3) Attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti.
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'anno successivo:
1) partecipazioni in:
a) Imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) verso altri
2) Crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d bis) verso altri
3) Altri titoli;
4) Strumenti finanziari derivati attivi:
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)



C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze:

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) Lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti

II. Crediti con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
 - 2) verso imprese controllate;
 - 3) verso imprese collegate;
 - 4) verso controllanti;
 - 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari**
- 5-ter) imposte anticipate;**
- 5-quater) verso altri.**

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) Partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 4) altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi;
- 6) altri titoli

IV. Disponibilità liquide:

- 1) Depositi bancari e postali;
- 2) Assegni
- 3) Danaro e valori in cassa.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)

D) RATEI E RISCONTI

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

- I. Capitale
- II. Riserva da sovrapprezzo azioni.
- III. Riserva di rivalutazione.
- IV. Riserva legale.
- V. Riserve statutarie.
- VI. Altre riserve, distintamente indicate.**



VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII. Utili (perdite) portate a nuovo.

IX. Utile (perdita) dell'esercizio.

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) Obbligazioni;

2) Obbligazioni convertibili;

3) Debiti verso soci per finanziamenti;

4) Debiti verso banche;

5) Debiti verso finanziatori;

6) Acconti;

7) Debiti verso fornitori;

8) Debiti rappresentati da titoli di credito;

9) Debiti verso imprese controllate;

10) Debiti verso imprese collegate;

11) Debiti verso imprese controllanti;

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) Debiti tributari;

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) Altri debiti.

E) RATEI E RISCONTI.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;

TOTALE (A) Valore della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE



- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 7) Per servizi
- 8) Per godimento di beni di terzi
- 9) Per il personale;
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) Ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) Accantonamenti per rischi;
- 13) Altri accantonamenti;
- 14) Oneri diversi di gestione;

TOTALE (B) Costi della produzione

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e **di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi;

TOTALE (C) Proventi e oneri finanziari (15+16-17+ -17 bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- 18) Rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;



d) di strumenti finanziari derivati;

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

TOTALE (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO



ALLEGATO B – Schema di Rendiconto Finanziario come previsto dall’OIC 10 pubblicato in consultazione

Schema n. 1: Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X+1
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell’esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi / (interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		



	200X	200X+1
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X+1
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		



	200X	200X+1
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1		
Di cui:		
- depositi bancari		
- assegni		
- denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		
Di cui:		
- depositi bancari		
- assegni		
- denaro e valori in cassa		